Proposta di Statuto della Junior Enterprise Agraria Federico II

Art. 1. Costituzione, sede, durata e riconoscimento

E' costituita in Portici (NA), con sede legale in Portici, via Università 100, l'Associazione denominata "Junior Enterprise Agraria Federico II", in forma breve "JEAF²", ai sensi dell'art. 18 della Costituzione e degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

L'Associazione è apolitica, laica e senza scopo di lucro, ha termine il 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata dall'Assemblea degli associati.

Art. 2. Scopo e attività dell'associazione

L'associazione persegue la finalità di favorire e consolidare l'integrazione e il completamente della preparazione teorico-pratica degli associati, attraverso:

- La realizzazione, in collaborazione con enti pubblici (in particolare l'Università) o privati, di studi e ricerche e l'applicazione a casi concreti delle nozioni apprese durante i corsi di studio frequentati;
- La frequenza di corsi di formazione e di perfezionamento o master rivolte in genere alla preparazione per l'esercizio alle attività imprenditoriali e all'inserimento nel mondo del lavoro;
- L'organizzazione e/o la partecipazione a convegni, congressi e workshop che favoriscano lo sviluppo della cultura imprenditoriale;
- La partecipazione alle attività organizzate dalla Confederazione italiana delle Junior Enterprise (JADE Italia) e della Confederazione europea delle junior enterprise (JADE);
- La promozione di iniziative di comunicazione dedicate al mondo della scuola, dell'università, dei media, della formazione manageriale inerenti le attività e le conoscenze acquisite dall'associazione;

Non saranno svolte attività non strettamente collegate a quelle sopra elencate, mentre potranno essere svolte attività ad esse connesse, da esercitarsi in via non prevalente.

Art. 3. Soci: acquisizione e perdita dello status

Sono Associati tutti coloro che sottoscrivono il presente statuto e chiunque ne faccia richiesta a condizione che la sua domanda d'ammissione sia accolta, anche previo colloquio di selezione, quando necessario.

Gli associati possono essere solo studenti iscritti e frequentanti l'a Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", o comunque studenti iscritti ad un corso universitario europeo, di qualsiasi livello (in questo caso, è necessaria la previa approvazione, per votazione a maggioranza, del Consiglio d'amministrazione per l'accettazione degli associati che ne facciano richiesta). Sono esclusi gli studenti frequentanti il primo e secondo anno delle lauree di primo livello, ad eccezione di casi particolari che il Consiglio d'amministrazione potrà giudicare. Si

intende per "studente" chi è iscritto ai corsi di laurea di primo e secondo livello, a corsi di dottorato e a master o corsi di perfezionamento *post-lauream*.

È prevista una quota associativa per l'iscrizione pari a euro 10,00 (dieci/00) quale contributo simbolico.

Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:

- Dimissioni volontarie, recepite e verbalizzate dal Consiglio d'amministrazione;
- Conseguimento del titolo di studio, in tal caso il soggetto in questione decade dalla qualifica di socio **l'anno solare successivo** a quello in cui ha conseguito tale titolo di studio;
- Mancata iscrizione all'anno accademico;
- Indegnità deliberata dal Consiglio d'amministrazione.

Un associato in caso di violazione delle norme del presente statuto, per prolungata e ingiustificata assenza a due assemblee consecutive, e per infrazione al regolamento interno può essere espulso dall'associazione con decisione a maggioranza del Consiglio d'amministrazione.

Art.4. Diritti e obblighi degli associati

Tutti gli associati hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione, in conformità a quanto dettato dalla legge 460/97 art. 5 comma 4-quinques.

Gli associati sono tenuti a osservare le norme del presente statuto, le deliberazioni degli Organi sociali e le modalità d'utilizzo dei dati delle ricerche e delle attività; a prestare il lavoro preventivamente concordato. Gli associati sono inoltre tenuti a evitare ogni iniziativa contrastante con gli obiettivi e con gli scopi dell'associazione nell'esercizio dell'attività inerente a quest'ultima. In particolare, quando l'associato voglia proporsi in proprio alle aziende, fornendo servizi in concorrenza con l'associazione, è necessario che questi si dimetta dalla presente associazione. Le dimissioni dall'associazione sono necessarie, analogamente, quando l'associato prenda parte ad un'altra associazione che fornisca servizi analoghi.

Tutti gli incarichi relativi agli organi sono onorifici e gratuiti, hanno durata annuale e sono rinnovabili. Tutta l'attività svolta a favore di JE Agraria Federico II si intende onorifica e gratuita, e dà diritto ai soli rimborsi spese inerenti all'attività stessa, opportunamente giustificata da documentazione in originale coerente con i regolamenti interni, e valutata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 5. Quota associativa

Si stabilisce una quota associativa pari a euro 10,00 (dieci/00) per l'ammissione all'associazione. L'importo di tale quota può essere variato, se e quando verrà stabilito dal Consiglio d'amministrazione. L'adesione all'associazione ha durata annuale, e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 6. Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

1. L'assemblea generale degli associati;

- 2. Il consiglio di amministrazione;
- 3. Il presidente;
- 4. Il vice presidente;
- 5. Il tesoriere;
- 6. Il segretario generale;
- 7. Il collegio dei Revisori.

Art. 7. Assemblea generale degli associati

L'assemblea è costituito da tutti gli associati e le deliberazioni, assunte in conformità della legge e dello statuto, vincolano tutti gli stessi anche se non intervenuti o dissenzienti.

Essa si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte l'anno e, in via straordinaria, ogniqualvolta il Presidente o la maggioranza del Consiglio d'amministrazione lo ritenga necessario, secondo i casi e i modi di legge, presso la sede dell'associazione o altrove, purché in Italia.

La convocazione può avvenire anche su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuto entro trenta giorni dalla convocazione.

Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno quindici giorni prima della data fissata, mediante esposizione dell'ordine del giorno nei locali dell'Associazione almeno quindici giorni prima e per la durata di otto giorni. Tale convocazione deve contenere in maniera univoca l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunata e l'elenco dei temi da trattare.

L'Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto al voto. Ciascun associato può partecipare facendosi rappresentare da altro associato di sua fiducia, mediante delega scritta, e per un massimo di due associati. Non è invece ammesso il voto per corrispondenza. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo per quanto espressamente previsto dai successivi articoli e per lo scioglimento per il quale occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 8. Svolgimento e poteri dell'assemblea

L'assemblea è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione; in caso di sua assenza sarà individuato un sostituto temporaneo in seno all'assemblea stessa, secondo le modalità del regolamento interno.

Il presidente dell'assemblea nomina di volta in volta il Segretario dell'assemblea qualora non fosse presente il Segretario generale del consiglio d'amministrazione, stabilisce l'ordine dei lavori, concede la parola e modera la riunione.

Per la convocazione e il funzionamento dell'Assemblea valgono le norme contenute nel Codice Civile. L'Assemblea generale degli associati:

- elegge il consiglio di amministrazione canoisti da membri iscritti almeno al secondo anno del corso di laurea di primo livello della facoltà di Agraria della Federico II;
- elegge il collegio dei revisori;
- stabilisce l'entità delle quote straordinarie dovute dagli associati ordinari;

- delibera sul preventivo e sul rendiconto annuale presentati dal Consiglio d'amministrazione;
- delibera su ogni altro argomento proposto dal Consiglio d'amministrazione, su richiesta sottoscritta, da almeno otto associati, o dalla metà più uno qualora l'associazione presenti meno di otto associati;
- proroga la durata dell'associazione.

Non hanno diritto di parola le persone presenti non aventi la qualità di associato se non espressamente invitati dal presidente dell'assemblea, sempre che tale presenza sia stata preannunciata mediante l'ordine del giorno.

L'assemblea delibera per alzata di mano.

Per ulteriori disposizioni di rimanda al regolamento interno.

Art. 9. Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d'amministrazione è composta da sette membri da scegliersi esclusivamente tra gli associati. E' eletto dall'Assemblea e dura in carica al massimo due anni; può essere rieletto al massimo una volta. E' prevista l'elezione in una unica seduta di tutti i componenti del Consiglio d'Amministrazione; per l'elezione con voto pubblico si rimanda al regolamento interno; ciascun associato presente vota mediante voto plurimo, limitato a cinque preferenze indipendentemente dal numero dei candidati qualora superiore. Sono eletti i cinque candidati che ottengano il maggior numero di voti, nel limite minimo della metà più uno dei voti.

Sono eleggibili gli associati, aventi i requisiti di cui all'art. 3, che si siano esplicitamente candidati.

Nell'arco della durata naturale del consiglio d'amministrazione non sono ammesse più di due cooptazioni, in caso di vacanza di un ulteriore amministratore, l'intero consiglio decade. Le dimissione della metà più uno degli amministratori comporta l'immediata decadenza dell'intero consiglio. In tal caso il Presidente ha l'obbligo di convocare entro trenta giorni una nuova Assemblea dei soci al fine di eleggere un nuovo Consiglio d'amministrazione.

Al Consiglio d'amministrazione spettano i seguenti compiti:

- Eleggere, nel proprio seno, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario Generale: in caso di rinuncia a una di queste cariche, tale ruolo viene riassegnato mediante elezioni all'interno del Consiglio di amministrazione immediatamente successivo alle dimissioni;
- Promuovere le iniziative e le attività dell'associazione
- Deliberare in merito agli atti contrattuali;
- Deliberare per il pagamento delle spese e la riscossione delle entrate;
- Decidere sull'accettazione della domanda dei nuovi associati e sull'espulsione degli associati indegni;
- Stabilire annualmente l'entità delle quote dovute dagli associati ordinari;
- Attribuire mandati sull'esecuzione dei singoli atti nei limiti dei propri poteri;
- Predisporre i singoli regolamenti interni che dettano norme specifiche per l'attuazione del presente statuto, da sottoporre a ratifica da parte dell'Assemblea.
- Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza e sono valide se partecipa almeno la metà più uno dei consiglieri. Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente di sua iniziativa e a richiesta della maggioranza dei consiglieri, almeno una volta ogni

tre mesi, mediante avviso apposto nella sede sociale almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In difetto di tale ultimo requisito di convocazione il consiglio di amministrazione può ritenersi valido solo in caso di presenza della totalità degli amministratori.

L'assemblea degli associati ha la facoltà, con il voto favorevole dei 2/3 degli associati, per giustificati motivi, da comunicare al collegio dei revisori, di sfiduciare il Consiglio di Amministrazione.

Art. 10. Il presidente

Il presidente è eletto dal Consiglio d'Amministrazione al suo interno, e dura in carica al massimo due anni. Può essere eventualmente rieletto, ma non può svolgere più di due mandati consecutivi. Ha la firma sociale, in quanto legale rappresentante dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente:

- Convoca e presiede le sedute del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea degli associati;
- Stipula, con definitiva validità, gli atti contrattuali per lo svolgimento delle attività;
- Cura l'esatta osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti da parte di tutti gli associati;
- Esegue ogni altro mandato conferitogli dal Consiglio d'Amministrazione.

La rinuncia alla qualifica di Presidente ma non a quella di amministratore porta a nuove elezioni in seno al Consiglio di Amministrazione in carica esclusivamente per l'assegnazione della carica di Presidente.

Art. 11. Il tesoriere

Il Tesoriere è eletto in seno al Consiglio d'amministrazione e dura in carica al massimo due anni, eventualmente rieleggibile solo una volta.

Il Tesoriere:

- È responsabile dei beni patrimoniali dell'associazione, dei quali è consegnatario;
- Esegue anche con l'aiuto dei collaboratori, le operazioni relative alla gestione finanziaria e inventariale dell'Associazione, confermando i documenti relativi;
- Tiene aggiornati, secondo le norme in vigore, il libro giornale di cassa e gli altri libri contabili prescritti;
- Presenta la situazione finanziaria dell'Associazione;
- Predispone di tutti gli elementi necessari al Consiglio d'Amministrazione per la compilazione del preventivo e del rendiconto finanziario attuale;
- Insieme al Presidente e con firme disgiunte, ha la possibilità di effettuare pagamenti in nome e per conto dell'Associazione utilizzando eventuali conti correnti bancari o postali.

La rinuncia alla qualifica di Tesoriere ma non a quella di amministratore porta a nuove elezioni in seno al Consiglio di amministrazione in carica esclusivamente per l'assegnazione della carica di Tesoriere.

Art. 12. Il segretario generale

Il Segretario generale è eletto tra i membri del consiglio d'amministrazione, dura in carica al massimo due anni eventualmente rieleggibile una sola volta.

Il Segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
- provvede al disbrigo della corrispondenza e delle pratiche amministrative;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- provvede alla tenuta dei registri dell'associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa.

La rinuncia alla qualifica di Segretario generale ma non a quella di amministratore porta a nuove elezioni in seno al Consiglio d'amministrazione in carica esclusivamente per l'assegnazione della carica di Segretario generale.

Art. 13. Il vicepresidente

Il Vicepresidente è eletto fra i membri del Consiglio d'amministrazione e in caso di assenza del Presidente lo sostituisce in tutte le sue funzioni, è dotato di firma sociale e rappresenta l'associazione di fronte a terzi e in giudizio al pari del Presidente.

Non può disporre in nome e per conto dell'associazione di eventuali conti correnti bancari o postali.

La rinuncia alla qualifica di Segretario generale ma non a quella di amministratore porta a nuove elezioni in seno al Consiglio d'amministrazione in carica esclusivamente per l'assegnazione della carica di Segretario generale.

Art. 14. Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti verifica la gestione amministrativa dell'associazione, la regolarità contabile della gestione, ed esprime un parere sulla proposta di bilancio consuntivo. A tal fine la proposta è trasmessa al Collegio almeno trenta giorni prima della data prevista per l'approvazione. Il controllo della gestione avviene trimestralmente, ed alla fine di ciascuna riunione deve redigersi apposito verbale sul libro dei verbali dei revisori, nel quale devono annotarsi i risultati del controllo.

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e tre supplenti così determinati:

- 1. Un membro effettivo è di diritto il presidente uscente o, in caso di rinuncia, un membro del Consiglio d'Amministrazione uscente.
- 2. Un membro effettivo è nominato dall'assemblea.
- 3. Un membro effettivo è nominato dalla Facoltà di Agraria dell'Università di Napoli Federico II.

Due Membri supplenti sono nominati dall'Assemblea, uno è nominato dalla Facoltà di Agraria dell'Università di Napoli Federico II.

Il Presidente è di diritto il membro nominato dalla Facoltà di Agraria dell'Università di Napoli Federico II. Sia i due membri effettivi che quelli supplenti nominati dall'assemblea sono nominati in occasione delle elezioni per il Consiglio d'Amministrazione; sia il membro effettivo che quello supplente nominato dalla Facoltà di Agraria dell'Università di Napoli Federico II.

Art. 15. Mezzi patrimoniali

L'Associazione trae i mezzi finanziari per il suo mantenimento:

- Dagli introiti derivanti dallo svolgimento degli scopi dell'Associazione, come indicato nell'art. 2
 del presente statuto;
- Da eventuali sovvenzioni, donazioni e contributi di enti e/o società pubbliche e/o private;
- Da eventuali quote associative ordinarie e/o straordinarie deliberate dall'Assemblea.

In nessun caso potranno essere distribuiti tra gli associati eventuali utili o avanzi di gestione, anche in modo indiretto, derivanti dalla cessione di beni o servizi, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo il caso in cui la destinazione o la distribuzione siano imposte dalle legge.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte dal presidente o dal tesoriere.

Art. 16. Esercizi sociali, preventivo e rendiconto

Gli esercizi sociali si concludono il 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione, alla fine di ogni anno, provvede alla compilazione del Bilancio annuale che dovrà essere presentato per l'approvazione entro il 30 (trenta) aprile all'Assemblea degli Associati, in conformità con quanto dettato dalla legge 460/97 art. 5 comma 4-quinques.

Art. 17. Scioglimento

L'Associazione può sciogliersi soltanto per il decorso del termine o con deliberazione come sopra precisato.

Art. 18. Liquidazione

In caso di scioglimento l'Assemblea stabilirà le norme per la liquidazione del patrimonio dell'Associazione e nominerà il liquidatore o i liquidatori determinandone i poteri.

Una volta riscossi i crediti e pagato i debiti gli eventuali residui attivi, insieme con i beni mobili e immobili ancora presenti nell'Associazione, andranno a beneficio esclusivamente di una associazione/i con fini analoghi o ai fini della pubblica utilità, da individuarsi a opera dell'assemblea degli associati in fase di deliberazione dello scioglimento, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, in conformità a quanto dettato dalla legge 460/97 art. 5 comma 4-quinques.

In caso di mancanza di residui attivi si rimanda alle disposizioni contenute nel Codice Civile.

Art. 19. Assenza di diritti patrimoniali

I membri dell'Assemblea generale che per qualsiasi motivo abbiano cessato di farne parte, non possono esigere emolumenti di sorta per gli eventuali servizi prestati, come non possono ripetere le eventuali contribuzioni versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio.

Art. 20. Collaborazioni con altre associazioni

La presente Associazione può collaborare con altre associazioni che condividano i fini dell'Associazione, nonché con enti pubblici e privati nella realizzazione degli scopi dell'associazione. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un responsabile per la gestione dei rapporti sopracitati.

Art. 21. Rimando

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme di legge previste dal Codice Civile e nel Regolamento interno.

Art. 22. Modifiche allo Statuto

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea degli associati da uno degli organi o da almeno otto associati.

La procedura di modifica dello statuto prevede la convocazione di un'assemblea straordinaria con all'ordine del giorno quest'unico punto.

Le modifiche allo statuto devono essere approvate a maggioranza assoluta degli Associati.

Per le procedure di convocazione si rimanda a quanto espresso nei precedenti articoli e per i quorum richiesti al Codice Civile.

Art. 23. Norme transitorie

Il primo Collegio dei Revisori è da nominarsi entro trenta giorni dalla sottoscrizione del verbale di assemblea nel quale si è approvato il presente statuto.

Domanda di ammissione

Nome:
Cognome:
Data di nascita:
Residenza (Comune):
Indirizzo di studio/corso di laurea (indicare se di primo o secondo livello):
Media dei voti:
Cell:
Email:
Conoscenze informatiche:
Conoscenza lingue:
In quale ambito vorresti lavorare (indicare una o più preferenze): Agronomia, coltivazioni erbacee ed arboree Entomologia, Patologia vegetale e lotta biologica Economia ed estimo agrario Ingegneria agraria, idrologia e meccanica agraria Chimica del suolo e della pianta, genetica e biotecnologie Produzione animale Chimica degli alimenti e processi nell'industria agro-alimentare Microbiologia, probiotici e igiene Macchine e impianti per le industrie agroalimentari Telerilevamento e GIS Ecologia, modellistica, valutazione del suolo Marketing, consumer science e statistica Alimentazione, nutrizione e dietetica
Suggerimenti: